



Rep. N. 57

# COMUNE DI ARENA PO

## PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione N. 25	Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2026 in applicazione del CCNL 23.02.2026 - Determinazione della parte stabile e della parte variabile con riferimento ai solli compensi da specifiche disposizioni di Legge
data: 17.04.2026	
	CIG:

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMANUELLI SILVIA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di aprile, nel proprio ufficio;

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 07 in data 12.06.2024 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

#### **RICHIAMATE:**

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione 1° Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028";
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2026/2028 (ai sensi dell'art. 162 e 165 del TUEL d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.)";
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) parte contabile anno 2026;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28.03.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 (PIAO);

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### **RICHIAMATI:**

1. il **CCNL 2019-2021** sottoscritto in data 16/11/2022;
  2. l'art.79 del contratto rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:
- **Parte stabile** dovranno essere inserite le seguenti risorse:
    - a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in

servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

• **Parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;

d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

3. il **CCNL 2022/2024** per il personale non dirigente sottoscritto in data 23.02.2026;

4. l'art. 58 del contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL" che prevede quanto segue:

*1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.*

*2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla*

*propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.*

*3. Le risorse stanziati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.*

**VISTO** altresì l'art. 60) del CCNL 2022/2024 “Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004” che testualmente stabilisce:

1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.

2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.

3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, gli stipendi tabellari di cui all'art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella A, colonna 2.

4. Gli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 2.

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.

**EVIDENZIATO** che (così come richiamato dalla Corte dei Conti con la Pronuncia n. 157/2010), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate - *parte stabile* - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria e senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale - mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte “variabile” del Fondo per le Risorse Decentrate, il tutto in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

**RILEVATO** quindi che:

- la costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui:
  - a) all'art. 79 commi 2 e 3 del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022, alle quali si aggiunge, solo per l'anno 2026, la possibilità prevista dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.L. n. 13/2023 di incrementare, oltre il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, nel rispetto di specifiche condizioni;
  - b) all'art. 58, comma 2, del CCNL 2022-2024 per il personale non dirigente sottoscritto il 23/02/2026 che prevede la possibilità di incrementare, a decorrere dall'anno 2025, in base alla propria capacità di bilancio, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30/12/2024 (Legge

di bilancio 2025), le risorse di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e quelle di cui all'art. 16, comma 6, del CCNL 2022-2024 (Retribuzione di posizione e risultato EQ), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, alle risorse del presente Fondo e dello stanziamento in bilancio relativo alle risorse per il finanziamento delle indennità di posizione e di risultato degli incarichi EQ.

- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

**RILEVATO** altresì che:

- a) gli incentivi tecnici possono essere impegnati solo a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa, così come previsto dal 17° correttivo ai principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011, approvato dalla Commissione ARCONET in data 17.07.2024;
- b) i criteri di calcolo del fondo incentivi recupero evasione, previsti al comma 1091 della Legge 145/2018, di cui ai regolamenti comunali approvati, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla variante interpretativa di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 113/2024 sezione Lombardia, per le motivazioni addotte dalla Corte stessa (nota IFEL del 11.06.2024);

**RICHIAMATI** il D. Lgs. 209/2024 del 31.12.2024 - pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31.12.2024 e il D.L. 73 del 21.05.2025 in vigore dal 21.05.2025, convertito, con modificazioni, nella Legge 105 del 18.07.2025 (pubblicata sulla G.U. del 19.07.2025 n. 166) con particolare riferimento alle modifiche apportate all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 in materia di incentivi funzioni tecniche;

**CONSIDERATO** quindi che la quantificazione del fondo risorse decentrate di parte stabile, in quanto atto di natura meramente tecnica, compete al responsabile mediante formalizzazione in apposito provvedimento da redigersi prima dell'inizio delle trattative con la parte sindacale;

**RICHIAMATE** le vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del “Fondo”; le voci che alimentano il fondo risorse decentrate rimangono quindi sostanzialmente quelle elencate nell'art. 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 16/11/2022, nella parte stabile del fondo per l'anno 2026, fatte salve le modifiche e/o integrazioni di cui agli artt. 58) e 60) del CCNL 2022/2024 del 23.02.2026;

**DATO ATTO** che l'art. 23/comma 2 del D. Lgs. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1), comma 2), del D. Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (fatta eccezione per alcune componenti escluse individuate dalla normativa contrattuale vigente);

**DATO ATTO**, con riferimento ai CCNL sottoscritti in data 23.02.2026, che ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale complessiva ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, tutta la spesa di personale connessa al rinnovo contrattuale per il Comparto Funzioni Locali e per l'Area funzioni locali sia per gli arretrati che per gli adeguamenti “a regime” è esclusa dal relativo calcolo;

**DATO ATTO** che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2026, e in particolare quello previsto dal **D. Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2**, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

**RILEVATO**, inoltre, che nell'anno 2016 è stata applicata la riduzione del fondo per il personale delle posizioni organizzative così come previsto dal parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3 e che tale riduzione è stata confermata anche negli anni 2017 e 2018 nonostante, alla data del 01.01.2017, non fosse più presente la posizione organizzativa cui la riduzione era riferita; posto che la predetta posizione non è stata ricoperta per cui si ritiene di confermare la decurtazione applicata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23/comma 2 del D.Lgs. 75/2017 precisando che non si tratta di una decurtazione "consolidata" ma attuata per esigenze di contenimento della spesa di personale e di rispetto dei limiti di spesa per il finanziamento del salario accessorio;

**RICHIAMATO** l'art. 80) comma 1) del CCNL 2019/2021 *"Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;

**DATO ATTO** che:

- nell'anno 2021 il personale cessato dal servizio è quantificato in: n. 2 unità: un'unità di categoria D, posizione economica D1, cui era corrisposta mensilmente la retribuzione individuale di anzianità (RIA) e n.1 unità di categoria B, posizione economica B3;
- nell'anno 2022 il personale cessato dal servizio è quantificato in n. 1 unità di categoria D, posizione economica D5, cui era corrisposta mensilmente la retribuzione individuale di anzianità (RIA) e retribuzione di posizione;

**DATO ATTO** che nell'esercizio finanziario 2022, con decorrenza dal 07.03.2022, è stata assunta n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1 (nuovo sistema di classificazione da CCNL 2019/2021: area degli Istruttori);

**VISTA e RICHIAMATA** la Legge n. 69 del 09.05.2025 (pubblicata nella G.U. n. 109 del 13/05/2025) di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 25 del 14/03/2025 (testo coordinato), recante: *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"* (cd. "Decreto PA 2025");

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 14 della Legge 69/2025 in base al quale decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

**EVIDENZIATO** che tale disposizione:

- a) si applica "facoltativamente" già a partire dalla costituzione del fondo per l'anno 2025 (viene infatti utilizzata l'espressione: "... le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, ..., possono incrementare...");

- b) riguarda solamente le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, soggetti alla disciplina delle facoltà assunzionali in base alla sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019; restano quindi esclusi gli altri enti locali, ovvero le Unioni di comuni, i Consorzi, le Comunità Montane, ecc.;
- c) necessita del rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione (tenendo conto, a tal fine, anche degli oneri riflessi a carico dell'ente);
- d) è espressamente in deroga al limite relativo al trattamento economico accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ma non è esente dal rispetto del vincolo di contenimento della spesa complessiva del personale ex art. 1, comma 557 o 562, della L. n. 296/2006 (tenendo conto, a tal fine, anche degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'ente)

**VISTA** la nota prot. 175706 del 27.06.2025 del MEF – RGS recante *“Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25”*;

**VISTO** il comma 3, dell'art. 58, che prevede che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022, confermando, a tal fine, la previsione in tale ambito di una specifica e distinta voce al riguardo, già normativamente prevista per l'anno 2025. Con riferimento all'anno 2026, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- nessun incremento;
- conferma importo stabilito nel fondo anno 2025;
- inserimento ex novo dal 2026 o incremento dal 2026 dell'importo già inserito nell'anno 2025; in questi casi, vanno pertanto effettuati o replicati i calcoli ed i controlli come da indicazioni operative fornite dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la nota prot. n. 175706 del 27/06/2025. Le risorse aggiuntive previste dal richiamato art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 possono essere incrementate nel tempo, ma in nessun caso possono essere ridotte.

**RIBADITO** che l'incremento di cui all'art. 14 comma 1-bis della Legge 69/2025 è facoltativo e non “automatico”; *si procederà al calcolo secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, alla verifica del rispetto dei vincoli previsti dalla norma e a fornire al Revisore dei Conti e alla Delegazione trattante le dovute informazioni contabili relative all'eventuale applicazione delle predette disposizioni in materia di incremento del salario accessorio*;

**VISTO e RICHIAMATO** l'art. 58, comma 1, del CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, in base al quale, **a decorrere dall'1/1/2024** la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo **0,14% del monte salari dell'anno 2021**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali (**non dirigente**). Come sancito dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018, gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001, *non rilevano ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017*. Nella parte stabile del fondo per l'anno 2026 è inserita obbligatoriamente tale quota annua, che rimarrà confermata anche nei fondi degli anni successivi.

*Il nuovo CCNL non fornisce indicazioni in merito al recupero delle quote relative alle precedenti annualità 2024-2025 (che trattandosi di “risorse stabili” vanno obbligatoriamente previste): si ritiene che, per analogia, tali quote possano essere inserite come una tantum tra le risorse variabili del fondo relativo all'anno 2026.*

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Demografico n. 01 in data 24.01.2026 avente ad oggetto *“Referendum popolare confermativo nei giorni di domenica e lunedì 22 e 23 marzo 2026. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione al lavoro straordinario dipendenti. Impegno di spesa”*;

**VISTA** la relazione di rendicontazione ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche presentata dal responsabile del servizio tecnico in data 30.12.2025 ns. prot. 8214 d'individuazione degli interventi per cui trova applicazione quanto disposto dal citato art.18) del regolamento comunale (relazione allegata alla presente determinazione);

**DATO ATTO** che l'intervento di cui al punto 1) della relazione presentata dal responsabile del servizio tecnico trova imputazione nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 (fondo pluriennale vincolato da esercizio 2025) ed è quantificato nel fondo risorse decentrate dell'anno 2025;

**VISTA** la modifica apportata al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato 4/2 con cui viene precisato che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, con esclusione dell'IRAP, che trova specifica copertura nel quadro economico e che è quindi a carico dell'ente;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.11.2019, relativo ai compensi incentivanti connessi all'attività di recupero dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.

**VISTI** in particolare l'art. 3) comma 1) del regolamento sugli incentivi al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale *"1. Sul maggior gettito accertato e riscosso (quantificato secondo i dettami di cui all'articolo precedente) è applicata l'aliquota massima prevista pari al 5%. L'ammontare delle somme così determinate è destinato all'incentivazione del personale del settore entrate; tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D. Lgs.165/01"* e l'art.4) comma 3) *"3. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente"*;

**DATO ATTO** che gli incentivi per le funzioni tecniche si differenziano dagli incentivi del settore entrate ex art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, calcolati sul maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI che, come ribadito dalla recente deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 103/2026/PAR (la cui posizione è perfettamente allineata al MIT per quanto concerne l'IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche), devono essere calcolati includendo l'IRAP, quindi senza oneri aggiuntivi per l'ente, stante il tenore letterale della norma che prevede che la quota destinata al trattamento economico accessorio del personale debba essere attribuita *"al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione"*;

**CONSIDERATO**, tanto sopra premesso, dover procedere - in coerenza con le valutazioni innanzi espresse - alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario, dando atto che le risorse così determinate nel presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 e dall'art. 80 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e dall'art. 58 e dall'art. 60 del CCNL del 23.02.2026 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** inoltre che, ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

**DATO ATTO** che l'art. 1/commi 557 e seguenti della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dall'art. 1 co. 707 della L. n. 208 del 28.12.2015 - Legge di Stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70), come modificata dalla Legge 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019 artt. 819-826 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018) e che le spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP (con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali), non devono superare la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011-2013;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che testualmente recita *".... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,*

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

**RICHIAMATO** il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019 in base al quale: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 210 del 23/05/2019 ha chiarito che - ai fini dell'esclusione dal limite al trattamento accessorio (di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) prevista, dall'art. 11 «bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 - nei comuni privi di posizioni dirigenziali, per il trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui al nuovo CCNL - limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario - il differenziale da escludere è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del CCNL, fermo restando che (per la Corte) tale maggiorazione deve in ogni caso essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e, una volta che l'ente decida di avvalersi tale possibilità, la quota destinata alla maggiorazione dell'indennità di posizione e di risultato ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per la corrispondente quota;

**RICHIAMATO** il parere ARAN CFL174 relativo alla corretta applicazione dell'art. 79 del “Fondo risorse decentrate: costituzione” del CCNL 16.11.2022;

**VERIFICATO** che il Fondo Risorse Stabili anno 2016, considerato quale anno di riferimento, incrementato dell'importo corrispondente al 0,20% del monte salari anni 2011, ai sensi dell'art. 32) comma 7) del CCNL 2002/2005 e dell'art. 67) comma 1 del CCNL 21.05.2018, determina l'Importo Unico Consolidato di Euro 25.983,46 (importo soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017);

**DATO ATTO** che, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario Personale, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile; fanno eccezione i compensi da specifiche disposizioni di legge ad oggi quantificati tra cui: incentivi per funzioni tecniche ex D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, compensi incentivanti connessi all'attività di recupero dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997 e rimborsi dovuti da parte di altre Amministrazioni (straordinari del personale per consultazioni referendarie);

**RITENUTO** pertanto costituire il fondo risorse stabili e risorse variabili (solo per compensi da specifiche disposizioni di Legge) per l'anno 2026 come segue:

<b>Risorse decentrate di natura stabile</b>	
Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001	Euro 710,41
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008	Euro 1.223,78



0,60% monte salari anno 2005	
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
<b>Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017</b>	<b>Euro 25.983,46</b>
ex art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario <b>neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario</b>	Euro 576,22
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) ex art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 personale cessato anno 2021 <b>Fuori limite</b>	Euro 424,58
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) ex art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 personale cessato anno 2022 <b>Fuori limite</b>	Euro 4.561,96
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n.7 dipendenti – ex art. 67 comma 2 lettera a) <b>Fuori limite</b>	Euro 582,40
Incremento Euro 84,50 per dipendente in servizio al 31.12.2018 (n.7 dipendenti – art. 79 c. 1 lettera b CCNL 16.11.2022) <b>Fuori limite</b>	Euro 591,50
Retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam personale cessato anno 2021 misura intera (ex art. 67 comma 2 lettera c CCNL 16/18) <b>Fuori limite</b>	Euro 721,37
Retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam personale cessato anno precedente (anno 2022) misura intera (ex art. 67 comma 2 lettera c CCNL 16/18) <b>Fuori limite</b>	Euro 374,14
Incremento art. 79 c. 1 lettera d CCNL 16.11.2022 – importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali "a regime" riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio al 01.01.2021- Orientamento applicativo ARAN CFL174 <b>Fuori limite</b>	Euro 942,50

Quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente ai differenziali stipendiali (art.79 comma 1bis CCNL 16.11.2022) – CLF 175 ARAN Unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01.04.2023) n. 1 unità B3 giuridico n. 1 unità D3 giuridico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno <b>Fuori limite</b>	Euro 4.744,70  di cui Euro 1.124,90 quota annua 2024 differenza B1 – B3 di cui Euro 3.619,80 quota annua 2024 differenza D1 – D3 retribuzioni tabella F dal 01.01.2023
Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) <i>Monte salari anno 2021 personale non dirigente Euro 201.659,00</i> <b>Fuori limite D. Lgs. 75/2017</b>	Euro 282,32
<b><i>Totale A</i></b>	<b><u>Euro 39.785,15</u></b>
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) <i>(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)</i>	Euro 3.750,00
Decurtazione art. 60 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 “decurtazione parte stabile del fondo risorse decentrate dal 01.01.2026 a seguito del parziale conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità di comparto” – Personale in servizio al 01.01.2026 Euro 382,32 (n. 3 unità personale tempo pieno e indeterminato elevata qualificazione) Euro 112,80 (n. 1 unità personale tempo pieno e indeterminato istruttori) Euro 96,72 (n. 1 unità personale tempo pieno e indeterminato operatori esperti)	Euro 591,84
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>Euro 4.341,84</b>
<b><i>Totale risorse stabili</i></b>	<b><u>Euro 35.443,31</u></b>
<b>Risorse decentrate di natura variabile</b>	
Incentivi funzioni tecniche al personale dipendente D. Lgs. 36/2023 – art.7/comma 1 del Regolamento Comunale per la determinazione e ripartizione incentivi per funzioni tecniche (al netto di oneri riflessi) – IRAP a carico dell’Ente	Euro 6.217,68
Compensi incentivanti connessi all’attività di recupero dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell’art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997 – Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.11.2019 (al netto di oneri riflessi e IRAP)	Euro 5.030,73
Rimborsi dovuti da parte di altre Amministrazioni (straordinari del personale per consultazioni referendarie) – rif. n. 01 del 24.01.2026	Euro 1.470,00

Responsabile Servizio demografico	
Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) <i>Monte salari anno 2021 personale non dirigente Euro 201.659,00</i> <i>Anni 2024 e 2025</i> <b>Fuori limite D. Lgs. 75/2017</b>	Euro 564,64
<b><i>Totale risorse variabili</i></b>	<b><u>Euro 13.283,05</u></b>

**VISTO CHE** l'importo complessivo delle Risorse Stabili anno 2026 ammonta a Euro 35.443,31 in seguito all'applicazione delle disposizioni sopra indicate;

**DATO ATTO CHE** la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - con propria Circolare n. 16 del 02.05.2012 - ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

**DATO ATTO POI** del rispetto di quanto sopra esposto, in quanto trattasi della costituzione del "Fondo risorse decentrate 2026", limitata alla parte stabile e alla parte variabile per i soli compensi da specifiche disposizioni di Legge e che, al fine di individuare l'importo di risorse stabili effettivamente spendibili da parte dell'Ente, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- decurtare le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse quali:
  - le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, *ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale*, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza coinvolto in dette progressioni economiche (*per il personale cessato dal servizio nell'anno precedente*);
  - le risorse stabili che in base a disposizioni contrattuali dovevano essere decurtate per riclassificazione del personale o per passaggio di personale ad altri enti;

**DATO ATTO** che, pertanto, vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 80 CCNL 2019/2021) OSSIA AL 31.12.2024	Euro 15.443,83
PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2025	Euro 1.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 17.043,83</b>

per cui restano Euro 18.399,48 per il finanziamento degli altri istituti; oltre alla somma di Euro 564,64 di cui all'art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 - 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) - anni 2024 e 2025 – per la sola annualità 2026

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale:

*"1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle*

previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

**DATO ATTO** della vigenza dell’articolo 183/comma 8 del TUEL, che testualmente recita: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi” è stato accertato, preventivamente, che “il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”;

**VISTI** i Principi Contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

**DATO ATTO** che, ai sensi del Principio Contabile 4/2, “l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. L’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa, la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”;

**DATO ATTO** infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, la presente Determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti” ed “Amministrazione Trasparente/Personale/Contrattazione Integrativa”;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente Determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell’art. 23 – comma 2 – del D.Lg. vo n. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

**ATTESO** che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa che s’intende qui integralmente riportato:

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, secondo la seguente tabella:

<b>Risorse decentrate di natura stabile</b>	
Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001	Euro 710,41
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
<b>Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017</b>	<b>Euro 25.983,46</b>
ex art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario <b>neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario</b>	Euro 576,22
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) ex art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 personale cessato anno 2021 <b>Fuori limite</b>	Euro 424,58
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) ex art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 personale cessato anno 2022 <b>Fuori limite</b>	Euro 4.561,96
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n.7 dipendenti – ex art. 67 comma 2 lettera a) <b>Fuori limite</b>	Euro 582,40
Incremento Euro 84,50 per dipendente in servizio al 31.12.2018 (n.7 dipendenti – art. 79 c. 1 lettera b CCNL 16.11.2022) <b>Fuori limite</b>	Euro 591,50
Retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam personale cessato anno 2021 misura intera (ex art. 67 comma 2 lettera c CCNL	Euro 721,37

16/18) <b>Fuori limite</b>	
Retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam personale cessato anno precedente (anno 2022) misura intera (ex art. 67 comma 2 lettera c CCNL 16/18) <b>Fuori limite</b>	Euro 374,14
Incremento art. 79 c. 1 lettera d CCNL 16.11.2022 – importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali "a regime" riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio al 01.01.2021- Orientamento applicativo ARAN CFL174 <b>Fuori limite</b>	Euro 942,50
Quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente ai differenziali stipendiali (art.79 comma 1bis CCNL 16.11.2022) – CLF 175 ARAN Unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01.04.2023) n. 1 unità B3 giuridico n. 1 unità D3 giuridico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno <b>Fuori limite</b>	Euro 4.744,70  di cui Euro 1.124,90 quota annua 2024 differenza B1 – B3 di cui Euro 3.619,80 quota annua 2024 differenza D1 – D3 retribuzioni tabella F dal 01.01.2023
Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) <i>Monte salari anno 2021 personale non dirigente Euro 201.659,00</i> <b>Fuori limite D. Lgs. 75/2017</b>	Euro 282,32
<b><i>Totale A</i></b>	<b><i>Euro 39.785,15</i></b>
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) <i>(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)</i>	Euro 3.750,00
Decurtazione art. 60 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 “decurtazione parte stabile del fondo risorse decentrate dal 01.01.2026 a seguito del parziale coinglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità di comparto” – Personale in servizio al 01.01.2026 Euro 382,32 (n. 3 unità personale tempo pieno e indeterminato elevata qualificazione) Euro 112,80 (n. 1 unità personale tempo pieno e indeterminato istruttori) Euro 96,72 (n. 1 unità personale tempo pieno e indeterminato operatori esperti)	Euro 591,84
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>Euro 4.341,84</b>

<b>Totale risorse stabili</b>	<b><u>Euro 35.443,31</u></b>
<b>Risorse decentrate di natura variabile</b>	
Incentivi funzioni tecniche al personale dipendente D. Lgs. 36/2023 – art.7/comma 1 del Regolamento Comunale per la determinazione e ripartizione incentivi per funzioni tecniche (al netto di oneri riflessi) – IRAP a carico dell’Ente	Euro 6.217,68
Compensi incentivanti connessi all’attività di recupero dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell’art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997 – Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.11.2019 (al netto di oneri riflessi e IRAP)	Euro 5.030,73
Rimborsi dovuti da parte di altre Amministrazioni (straordinari del personale per consultazioni referendarie) – rif. n. 01 del 24.01.2026 Responsabile Servizio demografico	Euro 1.470,00
Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) <i>Monte salari anno 2021 personale non dirigente Euro 201.659,00</i> <i>Anni 2024 e 2025</i> <b>Fuori limite D. Lgs. 75/2017</b>	Euro 564,64
<b>Totale risorse variabili</b>	<b><u>Euro 13.283,05</u></b>

2. di dare atto che l’importo complessivo delle Risorse Stabili anno 2026 ammonta a Euro 35.443,31 in seguito all’applicazione delle disposizioni sopra indicate.
3. di dare atto che il totale delle risorse parte variabile per l’anno 2026 (per i soli compensi indicati e disponibili alla data di redazione del presente atto) ammonta a Euro 13.283,05 di cui Euro 564,64 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 - 0,14% monte salari anno 2021 relativo al personale del comparto funzioni locali (non dirigente) - anni 2024 e 2025 – per la sola annualità 2026
4. di dare atto, inoltre, che tale quantificazione del Fondo rispetta il vincolo di cui all’art. 23 co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017.
5. di dare atto che vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

<b>Dichiarazione congiunta n.19 (CCNL 2002-2005)</b>	a) progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL dell’1.4.99;	17.043,83
	b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.99;	0
	c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;	0
	d) quota di incremento della indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;	0
	e) quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).	0

6. di dare atto, pertanto, che restano Euro 18.399,48 per il finanziamento degli altri istituti.
7. di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;



8. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2026, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
9. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026/2028, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2026.
10. di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi;
11. di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti, per il rilascio del parere di competenza, ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica;
12. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8) comma 4) del CCNL 23.02.2026, anche ai fini dell'apertura della sezione negoziale per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.
13. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2026 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii.
14. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
15. di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1-bis della Legge 69/2025 in materia di incremento del salario accessorio e della nota prot. 175706 del 27.06.2025 del MEF – RGS recante *“Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25”*.
16. di dare atto che si procederà al calcolo per la verifica delle condizioni previste dall'art. 14 comma 1-bis della Legge 69/2025 in materia di incremento del salario accessorio, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, alla verifica del rispetto dei vincoli previsti dalla norma e a fornire al Revisore dei Conti e alla Delegazione trattante le dovute informazioni contabili relative all'eventuale applicazione delle predette disposizioni in materia di incremento del salario accessorio.
17. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Funzionario Responsabile  
(EMANUELLI SILVIA)  
documento firmato digitalmente

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.**

Il Responsabile del Servizio II attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del T.U.E.L. 2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Silvia Emanuelli)  
documento firmato digitalmente

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Silvia Emanuelli)  
documento firmato digitalmente

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

N.            0        Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arena Po per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po,    . .

Il Responsabile del Servizio